

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per gli esercizi dal 2008 al 2010

Relatore: Consigliere Orietta Lucchetti

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 84/2012**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 27 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci dell'Ente suddetto, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Orietta Lucchetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2008 al 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2008-2009 e 2010 è risultato che:

1) Nei tre esercizi del presente referto i risultati economici dell'attività della Cassa sono sempre di segno positivo, anche se presentano un *trend* molto differenziato (nel 2008 pari a 124,2 milioni; nel 2009 pari a 528,7 milioni; nel 2010 pari a 450 milioni).

Il miglioramento degli utili nel 2009 e nel 2010 è determinato essenzialmente da maggiori proventi della gestione mobiliare e dal decremento dei costi (per altri servizi, per minori oneri su progetti e minori immobilizzazioni materiali).

2) La gestione del patrimonio immobiliare ha registrato nel periodo considerato un ingente calo dei rendimenti.

3) Le risultanze della gestione del patrimonio mobiliare evidenziano un progressivo aumento sia dell'attivo, per effetto dell'analogo *trend* delle immobilizzazioni finanziarie (da 2.141 milioni di euro del 2007 a 2.741 milioni del 2010), che delle passività (aumentate in misura cospicua a causa, in larga parte, dei maggiori accantonamenti al fondo oscillazione titoli, che raddoppia).

4) L'ammontare del patrimonio netto, di anno in anno incrementato in ragione degli avanzi correnti realizzati ed attestatosi nel 2010 su 3.875,8 milioni di euro, è risultato, in

ciascun esercizio, di gran lunga superiore al costo delle pensioni in essere, con un indice di copertura gradualmente aumentato fino a toccare il valore di 23 nel 2010.

5) Con riferimento alla gestione caratteristica va posto in evidenza il progressivo aumento degli iscritti, ammontati nel 2010 a 54.134 (compresi i pensionati attivi).

Il valore del rapporto tra iscritti e pensionati, calcolato in relazione ai soliti titolari di pensione a carico della Cassa (c.d. pensionati puri), si mantiene stabile nei tre esercizi (10,2) mentre, tenendo conto dell'intera platea dei pensionati, si rileva una lieve flessione nel 2010 (9,5 contro il 9,6 del 2007/2009) per la crescita delle pensioni di vecchiaia anticipata e di quelle in totalizzazione aumentate di circa il 242 per cento.

6) L'onere complessivo per le prestazioni previdenziali e assistenziali sul gettito contributivo mostra una lieve crescita nel 2010 (a fronte del 34 per cento nel 2007 passa al 35,4 per cento nel 2010).

7) Nella delibera approvata dall'Assemblea dei Delegati del 30 novembre 2010 attinente alla seconda revisione del *budget* degli investimenti relativi all'esercizio 2011, la Cassa ha previsto di realizzarne per 1.071 milioni di euro, di cui 530 milioni in strumenti finanziari, ed ha programmato una crescita del comparto azionario, nei settori «*total return*» e «*alternativi*» nei Paesi emergenti ed in Paesi *off-shore*.

8) L'analisi dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio adottati in questi ultimi tre anni induce la Corte a rappresentare l'esigenza di:

9) Adottare una politica finanziaria dell'Ente ispirata a criteri di prudenza, astenendosi da qualsiasi intento speculativo e privilegiando progetti che assicurino l'equilibrata composizione del patrimonio mobiliare, che tenga nella giusta considerazione le finalità istituzionali dell'investitore, le quali rimangono tuttora quelle di garantire nel tempo la sostenibilità economica e finanziaria della gestione previdenziale.

10) Tener conto che il fine proprio dell'attività gestionale della Cassa consiste nell'erogazione di prestazioni di tipo pensionistico ed assistenziali, quindi non collegate al «rischio di volatilità dei mercati finanziari» oppure alla «aleatorietà» dell'investimento.

11) Realizzare maggiori guadagni ispirandosi ad una logica che colleghi principi di previdenza con le migliori opportunità di investimento che il mercato presenta, anche temperando la scelta di strumenti finanziari cosiddetti «alternativi», quali titoli derivanti o strutturati impone la contemporanea valutazione del ruolo e delle finalità previdenziali che sono gli obiettivi primari della Cassa.

12) Assicurare la responsabilità massima degli Amministratori nella gestione dei risparmi loro affidati dagli iscritti.

13) L'ultimo bilancio tecnico prende a riferimento i dati di bilancio della Cassa dei Dottori Commercialisti dal 2010 al 2059, per una valutazione della stabilità della gestione previdenziale; le proiezioni attuariali configurano una piena stabilità per circa 30 anni ma evidenziano il peggioramento dell'equilibrio economico-finanziario sul lungo periodo, oltre all'inadeguatezza delle aliquote con conseguenze sulle prestazioni da erogare.

14) Le dette previsioni dovranno comunque confrontarsi con l'effettivo andamento della contribuzione integrativa e il rendimento del patrimonio mobiliare, nonché i rischi di tipo demografico e reddituale della categoria professionale.

15) A giudizio della Corte, gli avvertimenti formulati si presentano quanto mai opportuni e ciò soprattutto in considerazione degli eventuali effetti negativi, sulla gestione del patrimonio mobiliare della Cassa e sull'entità del gettito contributivo, derivanti, per un verso dalla crisi dei mercati finanziari, tuttora in corso, per altro verso, dalla fase recessiva dell'at-

tività economica in genere con i possibili riflessi anche sui livelli di reddito e fatturato delle varie categorie professionali, tra le quali quella dei dottori commercialisti;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2008 al 2010 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Orietta Lucchetti

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI PER GLI ESERCIZI DAL 2008 AL 2010*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e istituzionale. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. – 4. La gestione previdenziale e assistenziale. – 5. La gestione patrimoniale. – 6. I bilanci. – 7. Lo stato patrimoniale. – 8. Il patrimonio mobiliare. – 9. Il conto economico. – 10. Il rendiconto finanziario o dei flussi di liquidità. – 11. Il bilancio tecnico. – 12. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 7 della legge marzo 1958, n. 259/1958 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa agli esercizi dal 2008 al 2010, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (C.N.P.A.D.C.)¹.

Nei prospetti contenuti nel referto sono riportati, per opportuno raffronto, anche i dati relativi al 2007.

La presente relazione è aggiornata fino a data corrente.

¹ Il precedente referto, relativo agli esercizi 2006 e 2007, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n.102.

1. – Il quadro normativo e istituzionale

La Cassa, istituita, con personalità di diritto pubblico, dalla legge 3 febbraio 1963, n.100, ha mutato dal 1995 la propria tipologia giuridica, essendosi trasformata, secondo le previsioni normative del decreto legislativo 509/1994, in soggetto di diritto privato, nella specie dell'associazione.

Nella nuova veste di ente privato di tipo associativo la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli che il decreto medesimo ha fissato in ragione della natura, che rimane pubblica, della funzione istituzionale di previdenza e assistenza che essa svolge.

Riguardo a tale attività l'ente provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della legge di riforma della Cassa (L. 29 gennaio 1986, n.21) nonché della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità di maternità e interventi assistenziali di varia tipologia (erogazioni per stato di bisogno, malattia ed eventi eccezionali, borse di studio, premi per benemerenza, contributi per spese di onoranze funebri, di ospitalità in case di riposo per anziani, di assistenza infermieristica domiciliare, assegni per interruzione di gravidanza ed ai genitori di figli portatori di handicap, polizza sanitaria).

A norma di statuto, inoltre, la Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza *complementari* a favore dei dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della *costituzione di fondi speciali con bilanci separati*, alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscano alle forme di tutela complementare.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione provengono da contributi obbligatori a carico degli iscritti e da proventi del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, non essendo ad essa consentito, ai sensi del d.lgs. 509/1994, di fruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

La contribuzione obbligatoria è costituita dal contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dal contributo integrativo, sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA

Sono altresì dovuti alla Cassa, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e della Legge 5 marzo 1990, n.45, i contributi relativi all'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

Il sistema tecnico- finanziario della Cassa, che sino a tutto il 2003 è stato un sistema "a ripartizione" con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche (quale previsto dalla Legge n.21/1986), è mutato a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Da tale data opera infatti il nuovo regolamento, il quale ha introdotto, "con applicazione del principio del pro-rata", il metodo di "calcolo contributivo" delle pensioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione, secondo l'espressa previsione del medesimo regolamento.

La nuova disciplina regolamentare ha riformato il previgente regime previdenziale della Cassa non solo mediante l'introduzione del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni, ma anche modificando i requisiti necessari per il pensionamento, il criterio di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e l'aliquota del contributo soggettivo nonché l'innalzamento del contributo integrativo (da 2% al 4%)

Riguardo al "contributo di solidarietà" ed alle misure adottate con questa riforma – volte a bloccare e ripianare il debito pensionistico pregresso ed alla realizzazione di un tendenziale equilibrio, a livello individuale, tra le prestazioni e i contributi versati si rinvia, per più ampi cenni, al precedente referto.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha ritenuto di prescindere dall'applicazione delle disposizioni normative sul "contenimento della spesa pubblica", che fanno riferimento ai soggetti di cui all'elenco ISTAT (art. 1, comma 5, leggi nn. 311/2004 e 196/2009, art. 1, comma 3).

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 la Cassa ha dichiarato di applicare quanto previsto dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

1.1. Le innovazioni normative del settore

Nelle linee generali l'impianto normativo nel cui ambito operano le Casse previdenziali vede ancora i suoi riferimenti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 509 del 1994 e non ha subito modificazioni negli ultimi anni.

Di rilievo sono, invece, numerose disposizioni, contenute nella legislazione più recente, che trovano generale applicazione per tutti gli enti previdenziali. Si tratta di misure volte, da un lato, ad assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, dall'altro, il contenimento della spesa per investimenti e per il personale.

Con riguardo al primo profilo è da ricordare che già l'art.2, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 prevedeva che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati dovesse assicurare "*l'equilibrio di bilancio*" mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall'art.3, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (esteso a 40 anni dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 novembre 1999).

Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 è sottolineata l'opportunità, fermo restando in trent'anni l'arco temporale minimo del bilancio tecnico, che il documento preveda una proiezione dei dati attuariali su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente.

Questo orizzonte temporale è stato allargato, senza esplicite esclusioni di forme gestorie, a cinquanta anni dall'art.24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Con la medesima disposizione è previsto che gli enti previdenziali privatizzati adottino misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 giugno 2012. Il termine è posticipato al 30 settembre 2012 dal comma 16 novies dell'art. 29 della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto legge n.216 del 2011, al fine di consentire agli enti la predisposizione dei bilanci tecnici alla luce delle modifiche normative sin qui ricordate.

In buona sostanza, il tenore letterale della norma appena citata è nel senso che soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del patrimonio, concorrano, dal lato dell'attivo, all'*equilibrio economico attuariale*. In tal senso, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a richiamare l'attenzione degli